

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1717-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

E, *ad interim*, DELLA MARINA MERCANTILE

(RUFFINI)

nella seduta del 13 settembre 1977

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo Federale militare della Repubblica Federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977

Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo fra il Governo federale militare della Repubblica Federale di Nigeria ed il Governo italiano per evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi, che derivano dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, è giunto quanto mai opportuno in un momento di difficoltà per la nostra compagnia di bandiera, dopo una lunga trattativa, quasi quindicennale. Le difficoltà che hanno accompagnato la trattativa sono infatti dovute, oltre agli eventi che in quel paese si sono prodotti, alle novità, per la Nigeria, di un Accordo internazionale per stabilire esoneri fiscali ad operatori economici del settore dei trasporti. La necessità di un Accordo, previsto per l'Italia al fine di evitare che l'Amministrazione finanziaria proceda all'accertamento dei redditi prodotti ed all'iscrizione a ruolo delle imposte, non è infatti prevista dal Governo nigeriano per il quale è sufficiente un semplice scambio di note e la reciprocità nel settore.

È pertanto comprensibile sia la perplessità del Governo nigeriano che ha dovuto stipulare per la prima volta un simile Atto internazionale quanto l'insistenza del nostro Governo per procedere a tale Accordo, la cui sostanza non differisce da quanti sono stati stipulati con altri paesi riguardo alla stessa materia.

Infatti, ai sensi dell'Accordo, la tassazione proveniente dall'esercizio della navigazione aerea e marittima avverrà solo nel paese al quale appartiene l'impresa e, nel caso specifico, nel paese in cui le società hanno il controllo e la direzione della loro

attività. Per cui tale Accordo si estende, come per altri analoghi a tutte le attività principali e sussidiarie delle società di navigazione aree o marittime effettuati sotto la bandiera nazionale degli Stati contraenti.

È da ricordare inoltre che, al paragrafo 3 dell'articolo 3 dell'Accordo, l'esenzione fiscale viene estesa anche alle quote parti di reddito conseguite da imprese italiane o nigeriane che partecipino ad un fondo comune o ad un esercizio di linea in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Da segnalare inoltre è che l'Amministrazione finanziaria ha promosso uno scambio di Note che, modificando parzialmente l'Accordo stesso lo rende retroattivo al 1° gennaio 1968. Ciò è dovuto proprio a quella intransigenza della Nigeria a cui si è accennato e, in particolare, all'inadempienza della compagnia nigeriana nei confronti del nostro fisco come alla grave situazione creatasi per la nostra compagnia di bandiera in Nigeria. Purtroppo questo è un elemento di cui, tecnicamente, non si può non sottolineare la straordinarietà, accettabile solo alla luce del fine da conseguire ed effettivamente conseguito.

Per questi motivi, anche sottolineando la non abituale formula dello scambio di Note per la applicazione retroattiva, ma pure la rapidità con la quale tale Accordo è stato trasmesso al Parlamento, sollecito un favorevole esame del disegno di legge di ratifica da parte degli onorevoli colleghi.

DE POI, *Relatore.*

**TESTO
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo Federale militare della Repubblica Federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con Scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.